

## PROGETTO DI CONVENZIONE

Fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel seguito distinto col nome di " Istituto ", da un lato e la Società Italiana di " Salvataggi e di Navigazione " Anonima Capitale 5 milioni - con sede in Roma - unitamente alla Società Italiana di Salvataggi e Recuperi " Salvator " Anonima - Capitale 2 milioni - con sede in Roma

che nel seguito saranno distinte col nome " Società ", dall'altro lato

Premesso che le Società suindicate hanno stabiliti accordi fra loro per la coordinata utilizzazione dei rispettivi loro mezzi d'opera e competenza;

Che le Società predette intendono svolgere la loro attività, usufruendo delle disposizioni del recente Decreto Luogotenenziale N° 1996 del 9 dicembre 1917;

Le parti convengono e stipulano quanto appresso :

## Art. 1°

Le Società nomineranno un " Comitato " che le rappresenta e l'Istituto nominerà un proprio " Delegato ".

I rapporti fra l'Istituto e le Società saranno regolati per mezzo del Delegato e del Comitato.

La sede del Comitato sarà a Roma.

## Art. 2°

Le Società s'impegnano di fare all'atto della stipulazione della presente convenzione presso le Competenti Autorità, le pratiche necessarie perchè possano considerarsi autorizzate a provvedere a salvataggi e recuperi di navi e di carichi, ai termini del Decreto Luogotenenziale 9/12/1917 N° 1996.

## Art. 3°

Le Società si impegnano di completare rapidamente i propri mezzi d'opera e pertanto, oltre quelli che hanno già dichiarato rispettivamente di possedere, o in corso di preparazione, si obbligano di provvedere tutto l'altro materiale che si reputerà necessario, secondo un programma concordato da una Commissione tecnica, costituita da un Delegato dell'Istituto, da uno delle Società e da uno del Ministero dei Trasporti che la presiede.

La Commissione stessa assegnerà i termini entro i quali, a partire dalla data della firma della presente convenzione, dovranno essere apprestati i nuovi mezzi stabiliti.

Qualora decorsi i termini predetti, le Società non abbiano apprestati i mezzi indicati la presente convenzione si intende risolta.

## Art. 4°

L'Istituto s'impegna di riservare alle Società tutte le operazioni di recupero di carichi e di recuperi, salvataggi o demolizioni di navi, per le quali abbia ottenuto regolare abbandono.

In caso di inadempienza da parte delle Società, l'Istituto ha il diritto di utilizzare tutto il materiale e personale posseduto dalle Società stesse, per procedere direttamente alle operazioni necessarie.

Art. 5°

Le Società sono solidalmente responsabili degli impegni assunti verso l'Istituto da ciascuna di esse in base al presente contratto.

Art. 6°

Appena l'Istituto riceverà notizia di un avvenuto sinistro, ne darà, per mezzo del proprio Delegato, avviso al Comitato, conferendogli le occorrenti facoltà di agire.

Il Comitato invierà immediatamente sopralluogo un proprio funzionario.

L'Istituto si riserva d'intervenire a mezzo del proprio Delegato, per concordare col detto funzionario, i lavori urgenti atti a limitare il danno.

Art. 7°

Il Delegato dell'Istituto e quello del Comitato, redigeranno di accordo e sottoscriveranno un rapporto dal quale dovrà risultare :

- a) la situazione della nave;
- b) la natura del fondo nel quale è avvenuto il naufragio;

- c) la natura e le condizioni del carico;
- d) se la nave è semplicemente incagliata;
- e) se è naufragata, restando con la coperta fuori acqua, oppure se completamente immersa, indicandone la profondità;
- f) in ciascuno dei casi precedenti, se è rimasta diritta o sbandata ed in quale misura;
- g) quali avarie presunte abbia riportato dall'azione del mare o dal caso di guerra;
- h) infine tutte le altre indicazioni relative alle condizioni della località del naufragio, alla distanza dei punti di ricovero per il materiale di salvataggio ed a quella degli approdi ove può essere destinato il carico recuperato.

Tutti i predetti elementi saranno quanto possibile dettagliati, onde permettere di potersi formare un criterio approssimativo intorno alla probabilità della riuscita delle operazioni, e saranno inseriti in un rapporto corredato, possibilmente, da fotografie e schizzi, che sarà inviato subito all'Istituto, mentre, contemporaneamente, una copia conforme sarà rilasciata al Comitato.

Art. 8°

Le navi recuperate o salvate, le merci, gli avanzi e il materiale di risulta, qualora si proceda alla demolizione dello scafo, sono portate all'asta pubblica da sperimentarsi con le norme che saranno fissate con convenzioni addizionali.

Le Società qualora intendano adire all'incanto, saranno onerate dal prestare cauzione.

L'Istituto si riserva sempre il diritto di opzione sull'ul



l'ultimo prezzo risultato dall'asta.

Art. 9

Le percentuali da corrispondere alle Società, quale compenso a completa tacitazione di ogni diritto, nonché delle spese sostenute saranno regolate in base al prezzo d'asta, nelle misure seguenti:

- a) Per le navi recuperate o salvate:
- 1) salvataggio di nave incagliata con la coperta fuori acqua e poggiate su fondo arenoso - 15% ;
  - 2) nave come sopra, su fondo scoglioso - 20% ;
  - 3) nave affondata, con la coperta parzialmente sommersa, su fondo sabbioso - 28% ;
  - 4) Nave come sopra, su fondo scoglioso - 30% ;
  - 5) nave completamente sommersa, a fondale non superiore a 25 metri 40 % ;
  - 6) nei casi precedenti, quando la nave presenti falle estese impegnanti parti vitali della nave, aumento dal 2 al 5 % ;
  - 7) le percentuali assegnate saranno ancora aumentate dal 2 al 10% trattandosi di nave sbandata oltre i 10 gradi.
- b) Per le navi di cui l'Istituto e le Società abbiano di accordo deciso la demolizione, non ritenendosi possibile o con-

veniente il recupero od il salvataggio:

- 1) nave naufragata con coperta fuori acqua: 60 % del ricavo degli avanzi e del materiale di risulta;
- 2) nave affondata in fondale sino a 25 metri = 80% del ricavo come sopra.

c) Pel recupero del carico:

- 1) nave naufragata con coperta fuori acqua = 25%;
- 2) nave con coperta parzialmente sott'acqua = 30%;
- 3) nave sommersa in fondale non superiore a 25 metri = 40%;
- 4) per carico di grani e cereali alla rinfusa o carbone minuto, le percentuali di cui sopra sono diminuite del 5%;
- 5) Se la nave è sbandata di oltre 10 gradi, le percentuali suddette sono aumentate del 5 %.

Art. 10

I materiali delle navi ed i carichi recuperati, di cui ai paragrafi b) e c) del precedente art. 9 saranno consegnati a terra nel posto scelto d'accordo fra il delegato dell'Istituto e il Comitato, come meglio adatto al trasporto e alla messa in valore dei detti materiali e merci.

Se tale posto trovasi a distanza superiore di 15 Km. dal luogo dove si è proceduto ai lavori di recupero, le percentuali dovute alle Società saranno in tutti i casi aumentate del 2%.

Art. 11

Se durante il salvataggio o il recupero o anche durante la traversata per giungere al punto di sbarco, per una causa qualunque di forza maggiore si verificano perdite di tutto o parte di quanto fu oggetto di recupero, nessun compenso speciale sarà dovuto alle Società per i lavori già eseguiti, come nessun indennizzo è dovuto all'Istituto.

Art. 12

Gli importi realizzati nei modi e per gli oggetti di cui agli articoli precedenti, saranno ritirati dall'Istituto.

I compensi dovuti alle Società saranno pagati dall'Istituto entro un mese dall'avvenuto incasso.

## Art. 13

Qualora dopo tentativi eseguiti il recupero o il salvataggio della nave non fosse, a giudizio del Comitato, più praticamente possibile, esso dovrà darne avviso motivato all'Istituto il quale esaminerà le comunicazioni delle Società mediante il proprio delegato in contraddittorio col Comitato stesso.

Se da tale esame dovesse risultare la possibilità di proseguire utilmente le operazioni, sarà di ciò fatto constare in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, del quale copia conforme sarà rilasciata al Comitato.

In questo caso, a domanda dell'Istituto, il Comitato, contro compenso da stabilirsi, consegnerà i mezzi di salvataggio di cui dispone ed il personale richiesto al delegato dell'Istituto, che li riceverà in consegna assumendo la direzione e la responsabilità delle ulteriori operazioni di recupero o di salvataggio.

Le spese incontrate dalle Società per il tentato salvataggio resteranno a loro carico.

Qualora le operazioni per conto dell'Istituto, non riuscissero a felice esito e la nave non potesse recuperarsi o salvarsi, essa sarà nuovamente consegnata al Comitato, che ne farà la demolizione, rientrandosi così nel caso dell'art.9 paragrafo b).

## Art. 14

Qualora per speciali e difficili condizioni nelle quali

si trovi la nave sommersa o naufragata, l'Istituto ritenesse conveniente di cederne definitivamente la proprietà alle Società, ne dovrà essere fra le parti concordato il prezzo. In mancanza di accordo, si procederà all'esperimento della gara per pubblico incanto.

Art. 15

L'Istituto avrà diritto, a titolo di compartecipazione per gli affari affidati alle Società, ad un compenso del 20%, da computarsi sugli utili lordi realizzati annualmente dalle medesime, nelle gestioni delle singole Società per il Raso Salvataggi e ricuperi delle navi e dei carichi.

S'intende per utile lordo la differenza fra le entrate e le uscite delle gestioni con imputazione in uscite soltanto di una quota d'ammortamento della dotazione delle Società in ragione del 10 %.

Inoltre sarà corrisposto all'Istituto un compenso del 10 % sugli utili lordi relativi alle gestioni salvataggi e recuperi riflettenti navi non conferite dall'Istituto ed anche navi estere salvate o recuperate dalle Società nelle acque italiane.

I pagamenti dei compensi suddetti saranno fatti all'Istituto dalle Società un mese dopo la chiusura ed approvazione dei conti annuali delle rispettive gestioni del raso salvataggi e ricuperi di navi e di carichi..

## Art. 16

L'Istituto, e per esso il proprio Delegato, avrà diritto di esaminare i conti delle gestioni sopraindicate con tutti i documenti di appoggio al fine di verificarne l'esattezza.

## Art. 17

La durata della presente convenzione, che entrerà in vigore alla data della sua stipulazione, è estesa fino ad un anno dopo la conclusione della pace.

Tuttavia, i patti qui stabiliti continueranno ad avere vigore fino a quando non siano compiute le operazioni riflettenti navi affidate dall'Istituto alle Società, prima della scadenza di questa convenzione.

## Art. 18

Le divergenze fra l'Istituto e le Società saranno deferite al giudizio di un Collegio di tre arbitri, agenti quali amichevoli compositori.

Due di essi saranno scelti uno per ciascuna delle parti ed il terzo sarà nominato di accordo dai primi due o, in difetto di accordo, dal primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Il giudizio arbitrale avrà luogo a Roma e sarà inappellabile.

Gli arbitri decideranno a chi facciano carico, ed il quale misura, le spese del giudizio.

M  
7

PROGETTO DI CONVENZIONE  
-----

Fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel seguito distinto col nome di "Istituto" da un lato e la Società Italiana di "Salvataggi e di Navigazione" Anonima capitale 5 milioni - con sede in Roma - unitamente alla Società Italiana di Salvataggi e Recuperi "Salvator" Anonima - capitale 2 milioni - con sede in Roma ed alla Società Salvataggi e Recuperi - capitale 1 milione - con sede in Messina,

che nel seguito saranno distinte col nome "Società" dall'altro lato

Premesso che le Società suindicate hanno stabiliti accordi fra loro per la coordinata utilizzazione dei rispettivi loro mezzi d'opera e competenza

che le Società predette intendono svolgere la loro attività, usufruendo delle disposizioni del recente Decreto Luogotenenziale N. 1996 del 9 dicembre 1917.

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1°

Le Società nomineranno un "Comitato" che le rappresenta e l'Istituto nominerà un proprio "Delegato".

I rapporti fra l'Istituto e le Società saranno regolati per mezzo del Delegato e del Comitato.

La sede del Comitato sarà a Roma.

Art. 2°

Le Società s'impegnano di fare all'atto della stipulazione della presente convenzione presso le competenti Autorità le pratiche necessarie perchè possano considerarsi



autorizzate a provvedere a salvataggi e recuperi di navi e di carichi, ai termini del Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917 N° 1996.

Art. 3°

Le Società s'impegnano di completare rapidamente i propri mezzi d'opera e pertanto, oltre quelli che hanno già dichiarato rispettivamente di possedere, o in corso di preparazione, si obbligano di provvedere tutto l'altro materiale che si reputerà necessario, secondo un programma concordato da una Commissione tecnica, costituita da un Delegato dell'Istituto, da uno delle Società ed il terzo scelto preventivamente alla stipulazione del presente atto da S.E. il Ministro dei Trasporti.

La Commissione, come sopra formata, resterà in carica per tutta la durata della presente convenzione.

La Commissione stessa assegnerà i termini entro i quali, a partire dalla data della firma della presente convenzione, dovranno essere apprestati i nuovi mezzi stabiliti.

Qualora decorsi i termini predetti, salvo i casi di forza maggiore, le Società non abbiano apprestati i mezzi indicati, la presente convenzione si intende risolta.

Art. 4°

L'Istituto si impegna di riservare alle Società tutte le operazioni di ricupero di carichi o di ricupero, salvataggio o demolizione di navi, nelle acque del Regno, per le quali abbia ottenuto regolare abbandono.

Qualora l'Istituto constatasse che le Società, dopo intrapresa una qualunque delle operazioni previste nel precedente comma, non ottemperassero agli obblighi assunti in base al piano di esecuzione dei lavori di cui alla lettera i )

del successivo art. 7, avrà il diritto di rivolgersi alla Commissione tecnica costituita a sensi dell'art. 3 del presente contratto, affinché essa si pronunzi sulla inadempienza delle Società.

Riconosciuta, a giudizio della detta Commissione, tale inadempienza, potrà l'Istituto senz'altro e di pieno diritto procedere direttamente ai lavori, con facoltà di avvalersi del materiale e del personale delle Società dietro compenso da determinarsi dalla stessa Commissione, la quale stabilirà pure il limite di rivalsa a favore delle Società delle spese già fatte che vengano utilizzate dall'Istituto per la condotta a termine delle operazioni.

In caso di divergenza, senza interruzione dei lavori, le parti potranno promuovere giudizio del collegio arbitrale di cui all'art. 18.

L'Istituto potrà inoltre, ove lo ritenga del caso, promuovere apposito giudizio arbitrale nei modi e forme previsti dal successivo art. 18 per sentire dichiarare risoluto il presente contratto. Durante le more del giudizio arbitrale l'Istituto sarà in piena facoltà di provvedere direttamente ai lavori, avvalendosi del personale e del materiale delle Società come al terzo comma di questo articolo, non solo nei riguardi della operazione rispetto alla quale la predetta Commissione tecnica abbia constatata l'inadempienza, ma anche per tutte le altre operazioni che si rendessero necessarie per non compromettere gli interessi dell'Istituto.

Tali operazioni potranno dall'Istituto essere condotte a termine, sempre con i mezzi delle Società, ancorchè nel frattempo fosse intervenuta la pronunzia di risoluzione del con

tratto.

#### Art. 5°

Le Società sono solidamente responsabili degli impegni assunti verso l'Istituto da ciascuna di esse in base al presente contratto.

La rinuncia, la cessazione o la esclusione di alcune delle Società contraenti non sarà motivo di risoluzione della presente convenzione che continuerà ad avere vigore nei rapporti dell'altra o delle altre Società restanti purchè queste ultime dichiarino di prendere carico di tutti gli impegni indicati nella presente convenzione e la Commissione di cui all'art. 3 riconosca che esse posseggono e possano, in breve tempo, possedere mezzi adeguati per soddisfare agli impegni medesimi.

#### Art. 6°

Appena l'Istituto riceverà notizia di un avvenuto sinistro, ne darà per mezzo del proprio Delegato, avviso al Comitato, conferendogli le occorrenti facoltà di agire.

Il Comitato invierà immediatamente sopraluogo un proprio funzionario, il quale, d'accordo col Delegato dell'Istituto concorderà i lavori urgenti atti a limitare il danno.

#### Art. 7°

Il Delegato dell'Istituto e quello del Comitato redigeranno di accordo e sottoscriveranno un rapporto dal quale dovrà risultare;

- a) la situazione della nave;
- b) la natura del fondo nel quale è avvenuto il naufragio
- c) la natura e le condizioni del carico;
- d) se la nave è semplicemente incagliata;
- e) se è naufragata, restando con la coperta fuori acqua, oppure se completamente immersa, indicandone la profondità;
- f) in ciascuno dei casi precedenti, se è rimasta diritta o sbandata ed in quale misura;
- g) quali avarie presunte abbia riportato dall'azione del mare o dal caso di guerra;
- h) tutte le altre indicazioni relative alle condizioni della località del naufragio, alla distanza dei punti di ricovero per il materiale di salvataggio ed a quella degli approdi ove può essere destinato il carico recuperato;
- i) un piano concreto di esecuzione dei lavori in ordine sia alla loro durata, sia ai mezzi da porre in opera tenuto conto dei mezzi disponibili dalle Società. Le variazioni che si manifestassero necessarie agli accertamenti ed al piano ora detto, saranno parimenti concordate come nella prima parte del presente articolo.

Tutti i predetti elementi saranno quanto possibile dettagliati, onde permettere di poterli formare un criterio approssimativo intorno alla probabilità della riuscita delle operazioni, e saranno inseriti nel rapporto corredato, possibilmente, da fotografie e schizzi che sarà inviato subito all'Istituto, mentre contemporaneamente una copia conforme sarà rilasciata al Comitato.

#### Art. 8°

Le navi recuperate o salvate, le merci, gli avanzi e il materiale di risulta, qualora si proceda alla demolizione dello scafo, sono portate all'asta pubblica da sperimentarsi con le norme che saranno fissate con convenzioni addizionali.

Le Società qualora intendano adire all'incanto, saranno

esonerate dal prestare cauzione.

L'Istituto si riserva sempre il diritto di opzione sull'ultimo prezzo risultato dall'asta.

Art. 9°

I compensi da corrispondere alle Società a completa taccitazione di ogni loro diritto, nonchè delle spese da esse sostenute, saranno regolate in base al prezzo risultato dall'asta, nelle misure seguenti:

a) -Per le navi recuperate o salvate:

- 1) salvataggio di nave incagliata con la coperta fuori acqua e poggiante su fondo arenoso 15 % ;
- 2) nave come sopra, su fondo scoglioso 25 %;
- 3) nave affondata, con la coperta parzialmente sommersa su fondo sabbioso 30 %;
- 4) nave come sopra, su fondo scoglioso 35 % ;
- 5) nave completamente sommersa, a fondale non superiore a 25 metri 50 %;
- 6) nei casi precedenti, quando la nave presenti falle impegnanti parti vitali della nave, in conseguenza delle quali occorra eseguire tamponamenti pel prosciugamento dei locali, aumento dal 2 al 5 %;
- 7) le percentuali di cui ai N. 1, 2, 3, 4, e 5 saranno ancora aumentate dal 5 al 10 % trattandosi di nave che all'inizio delle operazioni risulti sbandata oltre i 10 gradi.

b)- Per le navi di cui l'Istituto e le Società abbiano di accordo decisa la demolizione, non ritenendosi possibile o conveniente il recupero od il salvataggio:

- 1) nave naufragata con coperta fuori acqua: 60 % del ricavo lordo degli avanzi e del materiale di risulta;
- 2) nave affondata in fondale sino a 25 metri 80 % del ricavo come sopra.

c) - Pel ricupero del carico:

- 1) nave naufragata con coperta fuori acqua 25 %
- 2) nave con coperta parzialmente sott'acqua 30 %
- 3) nave sommersa in fondale non superiore a 25 metri 45 %
- 4) per carico di grani e cereali alla rinfusa o carbone minuto, le percentuali di cui sopra sono diminuite del 5 %
- 5) se la nave è sbandata di oltre 10 gradi, le percentuali suddette sono aumentate dal 5 % al 10 %

d) - Per le operazioni eseguite dalle Società su navi per le quali non intervenisse l'atto di abbandono, i compensi saranno stabiliti di accordo con l'armatore ed altri eventuali interessati e in caso di mancanza di accordi con arbitrato a forma delle norme stabilite dal Lloyd's open form of salvage agreement "no cure no pay".

#### Art. 10°

Le navi, nonché i materiali della navi ed i carichi recuperati, di cui ai paragrafi a) b) e c) del precedente articolo 9 saranno consegnati con ormeggio o sotto paranco al pontile o banchina più vicino, scelto d'accordo fra il Delegato dell'Istituto e il Comitato, come meglio adatto al trasporto e alla messa in valore dei detti materiali e merci.

Se tale località trovasi a distanza superiore di 10 miglia ma non oltre 30 miglia dal luogo dove si è proceduto ai lavori di salvataggio o di ricupero, le percentuali dovute alle Società saranno in tutti i casi aumentate del 2 %, e se oltre 30 miglia l'aumento sarà proporzionale.

## Art. 11°

Se durante il salvataggio o il ricupero o anche durante la traversata per giungere al punto di sbarco, per una causa qualunque di forza maggiore si verificino perdite di tutto o parte di quanto fu oggetto di ricupero, nessun compenso speciale sarà dovuto alle Società per i lavori già eseguiti, come nessun indennizzo è dovuto all'Istituto.

## Art. 12°

Gli importi realizzati nei modi e per gli oggetti di cui agli articoli precedenti, saranno ritirati dall'Istituto.

I compensi dovuti alle Società saranno pagati dall'Istituto entro un mese dall'avvenuto compimento delle operazioni compresa quella d'asta, la quale dovrà essere indetta entro un mese al massimo dalla consegna della nave o delle merci nel luogo stabilito ed esperita non oltre 60 giorni dalla consegna stessa.

I pagamenti saranno eseguiti al Comitato.

## Art. 13°

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori, il ricupero o il salvataggio della nave non fosse più ritenuto, a giudizio del Comitato praticamente possibile, esso dovrà darne avviso motivato all'Istituto, il quale esaminerà tali comunicazioni a mezzo del proprio delegato in contraddittorio del Comitato stesso.

Se da questo esame dovesse risultare la possibilità

di proseguire utilmente le operazioni, sarà di ciò fatto constare in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, del quale copia conforme sarà rilasciata al Comitato.

In tale caso, come pure se la Commissione tecnica di cui al precedente art. 3, chiamata a pronunciarsi al riguardo in caso di contrasto di vedute, riconoscesse detta possibilità, le spese incontrate dalle Società per il tentato salvataggio resteranno a loro carico, e l'Istituto si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire ulteriori tentativi per conto proprio, anche a mezzo di altre Società od Enti.

Nella eventualità poi che le operazioni per conto dell'Istituto non riuscissero a felice esito, e la nave non potesse ricuperarsi o salvarsi, essa sarà nuovamente consegnata al Comitato, che ne eseguirà la demolizione, rientrandosi così nel caso dello art. 9, par. b).

#### Art. 14°

Qualora per speciali e difficili condizioni nelle quali si trovi la nave sommersa o naufragata, l'Istituto ritenesse conveniente di cederne la proprietà alle Società, ne dovrà essere fra le parti concordato il prezzo.

In mancanza di accordo, si procederà allo esperimento della gara per pubblico incanto.

#### Art. 15°

L'Istituto avrà diritto a titolo di compartecipazione per gli affari affidati alle Società, ad un compenso del 15 %, da computarsi sugli utili lordi realizzati annualmente dalle medesime nelle gestioni delle singole Società per il ramo Salvataggi e recuperi delle navi e dei carichi.

S'intende per utile lordo la differenza fra le entrate e le uscite delle gestioni con impostazione all'uscita delle spese delle operazioni compresi i premi di assicurazione anche se direttamente assunta ed accantonata dalle Società e di una quota di ammortamento della dotazione delle Società in ragione del 10 % oltre un'altra quota del 10 % da prelevarsi dall'intero ammontare degli utili a titolo di quota delle spe  
we generali.

Inoltre sarà corrisposto all'Istituto un compenso del 7 1/2 % sugli utili lordi relativi alle gestioni salvataggi o ricuperi riflettenti navi non conferite dall'Istituto od anche navi estere salvate o ricuperate dalle Società sempre nelle acque italiane.

I pagamenti dei compensi suddetti saranno fatti all'Isti  
tuto dalle Società un mese dopo la chiusura ed approvazione dei conti annuali delle rispettive gestioni del ramo salva-  
taggi e ricuperi di navi e di carichi.

#### Art. 16°

L'Istituto, e per esso il proprio delegato, avrà diritto di esaminare i conti delle gestioni sopra indicate con tutti i documenti di appoggio al fine di verificarne l'esattezza.

#### Art. 17°

La durata della presente Convenzione, che entrerà in vi  
gore alla data della sua stipulazione, è estesa fino ad un  
anno dopo la conclusione della pace.

Tuttavia, i patti qui stabiliti continueranno ad avere vigore fino a quando non siano compiute le operazioni ri-

flettenti navi affidate dall'Istituto alle Società prima della scadenza di questa convenzione.

Art. 18°

Le divergenze fra l'Istituto e le Società salvo quanto stabilito nell'art. 4 della presente convenzione in ordine alla inadempienza delle Società ed al diritto dell'Istituto di procedere di pieno diritto direttamente ai lavori con facoltà di avvalersi del materiale e del personale delle Società, saranno deferite al giudizio di un Collegio di tre arbitri, agenti quali amichevoli compositori.

Due di essi saranno scelti, uno per ciascuno, dalle parti ed il terzo sarà nominato di accordo dai primi due o, in difetto di accordo, dal primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Il giudizio arbitrale avrà luogo a Roma e sarà inappellabile.

Gli arbitri decideranno a chi facciano carico ed in quale misura, le spese del giudizio.